

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1974

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati VITO Elio, VIOLANTE, LA RUSSA,  
CASTAGNETTI, CÈ, VOLONTÈ, BOATO, GIORDANO, RIZZO,  
CENTO, INTINI e FRANCESCHINI**

*(V. Stampato Camera n. 2279)*

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e  
istruzione) della Camera dei deputati il 30 gennaio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 febbraio 2003*

—————  
**Istituzione del Museo Nazionale della Shoah**  
—————

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della *Shoah*, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.

2. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla *Shoah* e sulla deportazione degli ebrei italiani;

b) promuovere attività didattiche nonchè organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della *Shoah* e il mantenimento della sua memoria.

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

### Art. 2.

1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigi-

lanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.

3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

### Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

